

XV legislatura

Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi"

(Atto del Governo n. 138)

Settembre 2007
n. 59



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

INDICE

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di imposizione diretta</i>)	2
Considerazioni generali	8

Premessa

L'atto del Governo in esame modifica alcuni articoli attualmente vigenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), al fine di ampliare e chiarire la disciplina contenuta nella precedente direttiva 90/434/CEE in materia di operazioni di ristrutturazione aziendale¹ (c.d. operazioni straordinarie); viene inoltre modificato, con finalità di controllo antielusivo delle citate operazioni, l'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Tra gli obiettivi demandati al recepimento di questa direttiva vi sono quelli volti ad evitare le doppie imposizioni fiscali, a disciplinare fiscalmente le scissioni parziali d'azienda (*partial division*), nonché a contrastare operazioni straordinarie "potenzialmente elusive"; finalità di natura economica possono invece ravvisarsi nel senso di voler agevolare operazioni di integrazione e concentrazione aziendale a livello europeo.

Così come si legge nell'articolo 2 del decreto legislativo di recepimento, alcune disposizioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2006, mentre altre hanno decorrenza dal 1° gennaio del corrente anno.

Per quanto concerne le prime il Governo chiarisce, nel corpo della relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame, che non si è ritenuto necessario emanare apposite modifiche normative per conformarsi al dettato della direttiva, vista l'immediata applicabilità, mediante procedimento di interpretazione analogica, delle disposizioni contenute nella vigente legislazione italiana e di quelle contenute nei regolamenti comunitari (CE 2157/2001 e CE 1435/2003).

Tuttavia nell'attuale sede di recepimento delle disposizioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Governo ha optato per l'integrazione di tutte le norme fiscali vigenti in materia di operazioni straordinarie, al fine

¹ Ci si riferisce alle tipiche operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo e scambi d'azioni tra società.

di chiarire ed interpretare in modo inequivocabile le disposizioni contenute nella direttiva in argomento.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di imposizione diretta)

Il presente articolo contiene una serie di modifiche alla vigente normativa fiscale.

In particolare il **comma 1, lettera a)**, modificando l'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, inserisce le Società europee per azioni (SE) e le Società cooperative europee (SCE) tra i soggetti a cui si applica la disciplina IRES vigente; la relazione illustrativa espone la portata meramente dichiarativa di tale modificazione, con ciò sottolineando la conseguenza immediata di applicabilità degli ordinari criteri validi per le società di capitali nazionali, tenuto conto anche delle vigenti convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione.

Ciò comporta, a puro titolo esemplificativo, l'applicabilità, a tali nuovi soggetti, della vigente normativa in materia di consolidato nazionale e mondiale e del regime fiscale delle società "madri-figlie" e connessa tassazione dei dividendi (si rammenta che in tal caso si avrà la tassazione del solo 5% di quanto percepito a titolo di dividendo).

La RT, con riferimento a tale prima modifica normativa, si esprime nel senso di non poter stimare conseguenze in termini di gettito, visto che non risultano a tutt'oggi presenti SE o SCE sul territorio nazionale; tuttavia le possibili conseguenze in termini di gettito, derivanti dall'estensione dei soggetti passivi IRES, non potranno che essere di segno positivo.

Al riguardo, condividendo le considerazioni esposte dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che tali soggetti, non disciplinati in precedenza dalla normativa vigente, contribuiscono ad ampliare la platea di persone giuridiche sottoposte all'attuale regime fiscale di imposizione diretta (IRES).

La **lettera b)** del comma in esame provvede a modificare il vigente articolo 166 del citato TUIR, inserendo nell'elenco dei soggetti, cui applicare la normativa specifica contenuta nell'articolo stesso, anche le SE e le SCE.

In particolare si sancisce che nel caso di trasferimento all'estero della sede dei succitati soggetti (SE e SCE), ma con il contestuale mantenimento delle attività e passività presso una stabile organizzazione nel Paese originario, non si dà luogo all'imposizione delle plusvalenze latenti; in tal caso la neutralità fiscale dell'operazione in parola è garantita dalla permanenza del vincolo territoriale con lo Stato originario, attraverso la stabile organizzazione.

Inoltre si definisce il principio secondo cui il già descritto trasferimento della residenza fiscale all'estero non dà di per sé luogo a tassazione dei soci della società trasferita².

Infine si prevede che, se la società mantiene la stabile organizzazione in Italia, le eventuali perdite generatesi fino al periodo precedente a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale e che non hanno trovato opportuna capienza, sono compensabili nei cinque periodi successivi dalla stabile organizzazione stessa, secondo il vigente meccanismo recato dall'articolo 181 TUIR.

² Né a titolo di utili né a titolo di *capital gains*.

La RT si esprime nel senso di non poter stimare le conseguenze derivanti dall'applicazione a tali soggetti del citato regime di neutralità fiscale, attesa la mancanza di dati riferibili a tali operazioni.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, poiché la neutralità fiscale è assicurata direttamente dalla condizione del mantenimento di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (fattispecie che genera plusvalenze fiscali di natura puramente figurativa), con ciò facendo ipotizzare una invarianza di gettito per la tipologia di operazioni su menzionate rispetto alla legislazione vigente.

La **lettera c)** va ad integrare il comma 177 del TUIR, per il quale gli scambi di partecipazioni finalizzati ad acquisire una partecipazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.) avvengono in regime di neutralità fiscale, a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio; l'integrazione in argomento riguarda l'estensione di tale regime di neutralità fiscale anche ai casi in cui gli scambi di azioni, tra soggetti appartenenti a differenti stati comunitari o soggetti contribuenti residenti, avvengano con lo scopo di incrementare la partecipazione di controllo già detenuta e solo a condizione che ciò sia necessario in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario.

La RT in merito precisa l'impossibilità di quantificare le eventuali conseguenze in termini di gettito, attesa l'impossibilità di discernere dai modelli di dichiarazione (UNICO SC-2005, quadro RV) le sole operazioni di scambio di partecipazioni mediate le quali si consolida la percentuale di controllo.

Al riguardo si sottolinea che l'applicazione normativa in esame sembra condizionare la neutralità fiscale ai soli casi di incremento dovuto ad obbligo legale o per vincolo statutario, escludendo tutti i casi di incremento volontario delle partecipazioni già possedute.

Tale interpretazione, in aggiunta alla disposizione, già presente nell'articolo 177 TUIR in discorso, secondo la quale l'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente, e considerando la novità delle operazioni in parola a tutt'oggi non contemplate nella normativa fiscale, induce a ritenere plausibile l'invarianza di gettito.

Tuttavia un'attenzione particolare va posta con riferimento alla reale portata applicativa della norma, che potrebbe di fatto creare problematiche a livello di contenzioso. Infatti, così come si legge anche sulla stampa specialistica, sembrerebbe che l'applicazione della neutralità fiscale ai soli casi di obbligo legale o di vincolo statutario, così come descritti, potrebbe creare problemi interpretativi³.

Si ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca tale aspetto, al fine di garantire la mancanza di possibili ricadute in termini di minor gettito e/o di maggiori oneri derivanti da procedimenti giurisdizionali nazionali o comunitari.

La **lettera d)** integra il vigente articolo 178 TUIR; nello specifico viene prevista la neutralità fiscale per le operazioni straordinarie effettuate tra Stati diversi.

La novella va ad inserire la fattispecie delle "scissioni parziali" (*partial division*) che comportano il trasferimento, ad un soggetto di altro Stato estero già presente o di nuova costituzione (c.d. società beneficiaria),

³ Vedi al riguardo il sole 24ore del 29 agosto 2007; "Società europea a pieno titolo nel mondo IRES" di M. Piazza.

di uno o più complessi aziendali da parte di una società presente sul territorio italiano senza che quest'ultima si scioglia (c.d. scissione parziale).

La neutralità fiscale è garantita solo a condizione che la società scissa mantenga uno o più rami aziendali sul territorio originario e che l'assegnazione delle quote od azioni della società beneficiaria ai soci della società scissa avvenga secondo un criterio proporzionale e che l'eventuale conguaglio in denaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio.

La RT precisa che la disciplina nazionale vigente riguarda esclusivamente le scissioni totali e non anche le operazioni di scissione parziale; negli attuali modelli di dichiarazione non è dato ravvisare l'esistenza di alcuna operazione di scissione parziale o totale in favore di una società beneficiaria residente in uno Stato membro, con ciò evidenziando l'impossibilità di stimare eventuali variazioni in termini di gettito.

Al riguardo si evidenzia la necessità che il Governo, pur in mancanza di casi pratici, definisca l'attuale regime fiscale applicabile in materia di scissioni parziali; infatti, se l'attuale normativa non prevede per tali operazioni la neutralità fiscale, sarebbe opportuno che il Governo fornisse una stima dell'eventuale differenza, anche teorica (atteso che sembra non risultino operazioni di tal genere almeno fino al periodo di imposta 2004), in termini di gettito dovuta al differente regime fiscale vigente prima e dopo il recepimento della direttiva comunitaria in esame.

In tal senso infatti sembra verosimile ipotizzare che la normativa agevolata in discorso potrà produrre una spinta incentivante verso tali forme di operazioni straordinarie nonché la configurazione di possibili operazioni aziendali di ristrutturazione con finalità elusiva.

Infine la **lettera e)** dell'articolato in esame apporta le necessarie innovazioni all'articolo 179 del TUIR, in modo da ampliare le fattispecie delle operazioni di fusione, scissione conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi, che godono del regime di neutralità fiscale, così come finora descritte.

Inoltre viene prevista l'imposizione al valore normale delle plusvalenze della stabile organizzazione derivante dal trasferimento della residenza fiscale di società italiane in altro stato membro; in tali fattispecie è previsto un credito d'imposta figurativo pari alle imposte che sarebbero state applicate nello Stato estero, dove è situata la stabile organizzazione, in mancanza delle succitate norme di neutralità fiscale.

La RT non esamina la norma in discorso.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la portata fiscale della norma consiste in un mero coordinamento reso necessario dal recepimento della direttiva in esame.

Il comma 2 dell'articolo in discorso inserisce nell'articolo 37-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di norme antielusive, la fattispecie del trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società.

La disposizione è rivolta al fine di delimitare gli spazi di possibili operazioni aventi finalità di elusione od evasione d'imposta.

La normativa generale prevede infatti che le disposizioni agevolative possano essere disapplicate dall'Amministrazione finanziaria nel caso in cui le operazioni straordinarie precedentemente illustrate abbiano come effettivo scopo quello di eludere od evadere l'imposta.

Considerazioni generali

A parte le specifiche osservazioni sopra riportate relativamente alle singole disposizioni del provvedimento, in via generale occorre comunque porre attenzione ai risvolti fiscali che il complesso delle norme in esame potrà avere nel prossimo futuro, atteso che la disciplina in oggetto indubbiamente incentiverà le concentrazioni aziendali e una serie di operazioni straordinarie da parte delle imprese. Tali operazioni, che, se condotte in modo corretto, potranno anche implicare effetti positivi in termini fiscali, ma di fatto potrebbero introdurre per gli operatori interessati nuove opportunità di manovre elusive (ne è la riprova la necessità di inserire il già commentato comma 2 dell'articolo 1).

In tal senso potrebbero ipotizzarsi altresì maggiori oneri in ambito amministrativo, legati ad un verosimile ampliamento o maggiore utilizzo delle risorse umane, atte a verificare le nascenti concentrazioni aziendali in ambito europeo.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it